

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO VERBALE DI STIPULAZIONE

Il giorno 9 marzo 2026 alle ore 10,45 nel locale dell'Ufficio di Segreteria Amministrativa

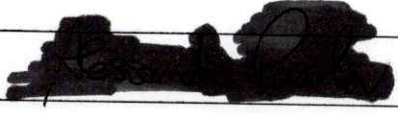
VISTA l'Ipotesi di accordo sottoscritta il giorno 20 gennaio 2026

CONSIDERATO che sono decorsi quindici giorni dall'invio dell'Ipotesi di Contratto integrativo d'istituto per l'a.s. 2025-26 ai revisori dei conti senza che siano pervenuti rilievi

VIENE STIPULATO

il presente Contratto collettivo integrativo dell'Istituzione Scolastica Liceo classico e scientifico statale "S. Pellico - G. Peano " anni scolastici 2025-26/2026-27/2027/28

PARTE PUBBLICA

Il dirigente scolastico pro-tempore	Alessandro Parola 
-------------------------------------	--

PARTE SINDACALE / RSU d'ISTITUTO

CGIL SCUOLA	Giovanni Arusa 
FGU GILDA UNAMS	Vera Giordano 
CISL FSUR	Marina Soria 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica Liceo classico e scientifico statale "S. Pellico - G. Peano" di Cuneo.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2025-26, 2026-27 e 2027-28, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2026, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2022-2024 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2022-2024 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 11 c. 10 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 11 c. 10 lett. b2);
 - e. i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 del CCNL 2019-2021 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito (art. 11 c. 10, lett. b3)
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 33 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2022-2024 indicate accanto a ogni voce:
 - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 11, c. 4, lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 11, c. 4, lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative alla formazione scuola-lavoro e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 11, c. 4, lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 11, c. 4, lett. c4);
 - i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 11, c. 4, lett. c5);

- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 11, c. 4, lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 11, c. 4, lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 11, c. 4, lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 11, c. 4, lett. c9);
- il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 11, c. 4, lett. c10);
- i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile e al lavoro da remoto e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile e da remoto (art. 11, c. 4, lett. c11).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2022-2024 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2022-2024 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 11, c. 9, lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 11, c. 9, lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 11, c. 9, lett. b3);
 - la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 11, c. 9, lett. b4);
 - i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto (art. 11, c. 9, lett. b5);
 - i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 11, c. 9, lett. b6).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nella sede centrale, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato nella sede centrale dell'istituto, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.



4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché di almeno un ingresso dell'istituto e di un ufficio di segreteria, per cui n. 2 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Per i servizi minimi da garantire in caso di sciopero, si applicano le disposizioni di cui al Protocollo di intesa sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, sottoscritto in data 08.02.2021 fra il Dirigente Scolastico (I.S.) e le OO.SS., nonché del conseguente Regolamento del 08.02.2021.



TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori

1. I criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative alla Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO) e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale sono i seguenti:
 - a) per l'attribuzione: competenze ed esperienze professionali pregresse e documentate, principi desunti dalla normativa sui bandi del PN;
 - b) per la determinazione: caratteristiche dell'incarico in termini di complessità, impegno orario, principi desunti dalla normativa sui bandi del PN.
2. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che l'organizzazione sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata dovrà avvenire (lun-ven) nell'arco orario 06,48/06,58 e 09,00/09,10, (sab) 07,18/07,28 e 08,30/08,40 (a seconda dell'entrata del turno antimeridiano), 10,48/10,58 e 12,00/12,10 (a seconda dell'entrata del turno pomeridiano) per i collaboratori scolastici, 07,15/07,30 per gli assistenti amministrativi e tecnici;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

L'eventuale recupero orario sarà effettuato a richiesta dell'amministrazione. Non verranno prese in considerazione le timbrature effettuate prima del proprio turno di lavoro. Il servizio eccedente il proprio orario potrà essere effettuato solamente su autorizzazione o richiesta del Dirigente scolastico o del Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Art. 16 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate tramite invio al registro elettronico e/o alla posta elettronica con account d'istituto (dominio @liceocuneo.it) entro le ore 18,00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate tramite registro elettronico/posta elettronica di servizio di cui tutto il personale viene dotato al momento dell'inizio del rapporto di lavoro presso questa istituzione scolastica.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 17 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione



1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 18 – Personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali

1. Durante le assemblee sindacali, è individuato, qualora necessario in relazione al personale che intende partecipare all'assemblea, un collaboratore scolastico per ciascun plesso aperto nonché un assistente amministrativo per assicurare la vigilanza agli ingressi e la ricezione delle comunicazioni.
2. L'individuazione è effettuata nel rispetto di un criterio di rotazione per ogni assemblea.

Art. 19 – Orario di insegnamento dei docenti con contratti di lavoro part-time

L'orario di insegnamento per docenti con contratto di lavoro part-time viene organizzato secondo il seguente prospetto:

Part-time	Giorni liberi
9-10-11 ore	3
12-13-14 ore	2
15-16-17 ore	1

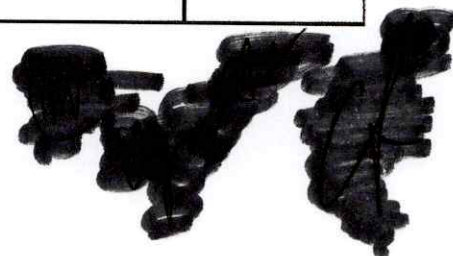
TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

Tipologia delle risorse	Assegnazione 2025/26	Economie 2024/25	Totale disponibile 2025/26
Fondo Istituzione Scolastica	61693.79	14.33	61708.12
Valorizzazione del personale scolastico	12703.81	0.00	12703.81
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	3908.47	0.00	3908.47
Incarichi specifici al personale ATA	3717.86	0.00	3717.86
Area a rischio	0.00	0.00	0.00
Ore eccedenti Sc. Primaria	0.00	0.00	0.00
Ore eccedenti Sc. Secondaria	2982.06	10.15	2992.21



Attività complementari di educazione fisica	3923.40	898.20	4821.60
Indennità lavoro notturno/festivo	0.00	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0.00	0.00	0.00
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	0.00	0.00	0.00
Valorizzazione professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate	0.00	0.00	0.00
Valorizzazione professionalità docenti a tempo indeterminato in servizio in II.SS. Coinvolte nel cd. piano AgendaSUD	0.00	0.00	0.00
Indennità di sede disagiata per i docenti assegnati a un plesso sito in una PICCOLA ISOLA	0.00	0.00	0.00
Indennità di disagio agli Assistenti Tecnici	0.00	0.00	0.00
Assegnazione PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)	0.00	0.00	0.00
Assegnazione relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0.00	0.00	0.00
TOTALE	88929.39	922.68	89852.07

La quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa d'istituto è stata predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con nota prot. 5970 del 10.11.2025, dalla quale si desume una disponibilità per la contrattazione di istituto per l'a.s. 2025/26 pari a **euro 56.029,37** lordo dipendente.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano delle attività del personale ATA. A tal fine vengono incluse le risorse per la valorizzazione del personale scolastico di cui al successivo art. 25 e sono assegnati per le attività del personale docente € 52.914,99 e per le attività del personale ATA € 15.433,69.
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a € 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.



3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con le norme e i provvedimenti in materia, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 24 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 20, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
 - 1) supporto alle attività organizzative (collaboratore del dirigente, coadiutori e figure di presidio, coordinatori di indirizzo): € 14.283,50
 - 2) supporto alle attività funzionali (coordinatori di classe, segretari di classe, coordinatori di dipartimento, tutor neoimmessi, referente e responsabile evacuazione, preposti, addetti antincendio, primo soccorso ed evacuazione): € 20.944,00
 - 3) supporto all'organizzazione della didattica (referente BES-DSA, referente mobilità studentesca, commissione DSA, commissione salute, commissione viaggi e visite d'istruzione, commissione PTOF e regolamenti, commissione tutoraggio scambio studenti all'estero e dall'estero, commissione comunicazione, commissione orario): € 9.625,00
 - 4) Attività aggiuntiva d'insegnamento (commissione corsi di recupero e sportelli didattici, sportelli didattici e corsi di recupero, servizio di accompagnamento uscite, visite e viaggi d'istruzione): € 8.062,49

Il prospetto dettagliato di attività e voci da retribuire è riportato nell'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
 - 1) intensificazione del carico di lavoro per mansioni previste dal piano delle attività, per sostituzione di colleghi assenti e per assegnazione di incarichi a supporto della didattica (assistenti amministrativi): € 3.600,00
 - 2) intensificazione del carico di lavoro per mansioni previste dal piano delle attività, per sostituzione di colleghi assenti e per assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione (assistenti amministrativi): € 4.000,00
 - 3) intensificazione del carico di lavoro per mansioni previste dal piano delle attività, per sostituzione di colleghi assenti e per assegnazione di incarichi a supporto dell'assistenza tecnica (assistenti tecnici): € 2.000,00
 - 4) intensificazione del carico di lavoro per mansioni previste dal piano delle attività, per sostituzione di colleghi assenti e per assegnazione di incarichi a supporto dell'area relativa alle mansioni dei collaboratori scolastici: € 5.833,69

Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico

1. La professionalità del personale scolastico è valorizzata dal dirigente scolastico ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249 e secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007; per la determinazione dei compensi il dirigente scolastico fa riferimento ai criteri individuati dal comitato di valutazione al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Per la valorizzazione del merito del personale scolastico per l'anno scolastico 2025-26 le risorse individuate corrispondono a € 12.703,81.

I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico sono determinati sulla base del seguente criterio generale: il compenso più basso non potrà essere inferiore a 500,00 euro, quello più alto non potrà essere superiore a 1.000,00 euro.

Art. 26 – Criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e determinazione della misura dei compensi di cui alla nota MIM prot. 6548 del 12 dicembre 2025

1. Le risorse di cui all'art. 5, comma 4-bis, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, a seguito dell'emanazione della nota MIM prot. 6548 del 12.12.2025, che ha prescritto: *“Ciascuna istituzione scolastica statale, in sede di contrattazione integrativa, definirà i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, nonché la determinazione della misura dei compensi, avuto riguardo alle peculiarità organizzative ed allo specifico contesto di riferimento, per remunerare le attività dei docenti tutor e degli orientatori”*, sono destinate secondo i seguenti criteri:
 - Al docente orientatore viene assegnata la risorsa stabilita pari a euro 1.500,00 lordo stato;
 - A ciascun tutor viene riconosciuto un compenso che varia in proporzione al numero di studenti affidati e che viene determinato da una quota pro capite per ogni studente seguito; in base a quanto stabilito dalla nota MIM sopra citata *“Ad ogni docente tutor dovrà essere riconosciuto un compenso compreso tra un valore minimo pari a 1.550 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 2.725 euro lordo Stato”*.

Art. 27 – Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 28 – Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate, a domanda, con recuperi compensativi, fino ad un massimo di 7 giorni, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per la collaborazione e il supporto contabile nella realizzazione di attività e progetti finanziati da fondi non statali, statali ed europei e/o da fondi aggiuntivi, qualora non esplicitato negli

avvisi pubblici, il compenso da assegnare al DSGA per l'impegno aggiuntivo è concordato nella misura del 5%. Se coinvolto, può essere previsto un compenso forfettario per il personale amministrativo e tecnico.

Art. 29 – Incarichi specifici

Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 11 del CCNL del comparto scuola 2022-2024 da attivare nella istituzione scolastica.

Art. 30 – Criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile e da remoto

1. Il personale potrà accedere al lavoro agile e da remoto, qualora previsto, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a. *lavoratori con disabilità con necessità di sostegno intensivo, accertato ai sensi dell'art. 3, c. 3, Legge n. 104/1992;*
 - b. *lavoratori fragili individuati ai sensi del D.M. n. 4/2022;*
 - c. *lavoratori con figli con disabilità con necessità di sostegno intensivo, accertato ai sensi dell'art. 3, c. 3, Legge n. 104/1992;*
 - d. *lavoratori con figli fino a 12 anni di età;*
 - e. *lavoratori caregiver di cui all'art. 1, comma 255, Legge n. 205/2017;*
 - f. *situazioni particolari debitamente documentate sottoposte alla valutazione del datore di lavoro.*
2. A parità di condizioni, si verificherà la concorrenza di ulteriori requisiti di priorità. In caso di ulteriore parità, si utilizzerà il criterio della rotazione su base bimestrale.
3. Per situazioni straordinarie, su richiesta motivata del dipendente e previa verifica di compatibilità con le esigenze organizzative, è possibile concordare con il dirigente una estensione delle giornate di lavoro agile e da remoto stabilite nell'accordo individuale.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 31 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, cui si rimanda.

Art. 32 – Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 – Clausola di salvaguardia finanziaria

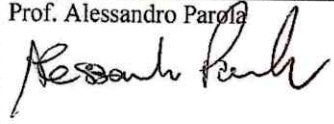
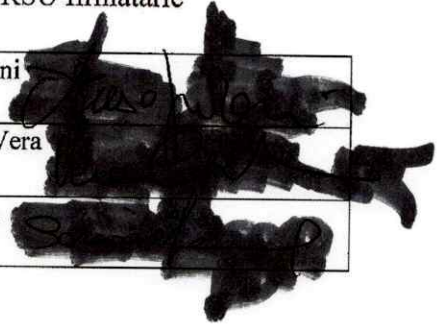
1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 34 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti ovvero fra ore o mansioni previste e quelle effettivamente svolte.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.

Il dirigente scolastico

Le RSU firmatarie

Prof. Alessandro Parola 	Prof. Arusa Giovanni Prof.ssa Giordano Vera Sig.ra Soria Marina 
--	--

Art. 24 - Allegato A - RIPARTIZIONE FIS PERSONALE DOCENTE Anno scolastico 2025/2026

ATTIVITA' E VOCI DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DI ISTITUTO	N max destinatari	N. max ore totale	TOTALE lordo dipendente €
1. Supporto alle attività organizzative			
Collaboratore con funzioni vicarie	1	230	€ 4.427,50
Coadiutori della dirigenza scolastica	3	500	€ 9.625,00
Coordinatori di Indirizzo	6	12	€ 231,00
		Sub – totale	€ 14.283,50
2. Supporto alle attività funzionali			
Cooordinatori di Classe 5 ^A	14	238	€ 4.581,50
Coordinatori di Classe 1'-2'-3 ^A -4 ^A	47	658	€ 12.666,50
Segretari Consigli di Classe	61	122	€ 2.348,50
Coordinatori Dipartimento	12	48	€ 924,00
Tutor neoimmessi	2	12	€ 231,00
Preposti	2	4	€ 77,00
Addetti antiincendio, primo soccorso ed evacuazione	3	6	€ 115,50
		Sub – totale	€ 20.944,00
3. Supporto all'organizzazione della didattica			
Referente DSA-GLI	1	10	€ 192,50
Referente mobilità studentesca	1	10	€ 192,50
Commissione tutoraggio scambio studenti all'estero e dall'estero	10	10	€ 192,50
Commissione DSA	40	80	€ 1.540,00
Commissione comunicazione (stampa,web)	4	80	€ 1.540,00
Commissione Viaggi e visite d'istruzione	10	50	€ 962,50
Commissione orario	3	200	€ 3.850,00
Commissione Salute	10	20	€ 385,00
Commissione Cittadinanza e legalità	6	6	€ 115,50
Commissione PTOF e Regolamenti	8	16	€ 308,00
Commissione elettorale	2	4	€ 77,00
Commissione Ed. civica	14	14	€ 269,50
		Sub – totale	€ 9.625,00
4. Attività aggiuntiva d'insegnamento			
Commissione organizzazione corsi di recupero e sportelli didattici	9	45	€ 866,25
Sportelli didattici, corsi di recupero			€ 600,00
Accompagnamento uscite,visite e viaggi istruzione*			€ 6.596,24
		Sub – totale	€ 8.062,49
		totale	€ 52.914,99
* 25 €/die per accompagnamenti in giornata; 30 €/die per accompagnamenti con pernottamento			

